


CORSO ASPP SCUOLA



Modulo A1



A cura di Salvatore Minardi – Dipartimento Ambiente e Sicurezza – Cgil Varese

La sicurezza dei lavoratori è un problema sociale

Inizia l'intervento dello Stato



Legge 12 marzo 1898, n. 80
Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro

Si tratta della prima legge che sancisce l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro

Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più di carattere assicurativo che norme di prevenzione degli infortuni



Evoluzione storica delle leggi

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947*

Art. 3 ...E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori...

Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.



Evoluzione storica delle leggi

Nel periodo che va dal 1930 al 1945
vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e` della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.



Evoluzione storica delle leggi

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e` commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e` della reclusione da due a sette anni.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. [...] Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e` della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e` della reclusione da uno a tre anni.



Evoluzione storica delle leggi

CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”


L'evoluzione normativa degli anni '50

Legge 12.02.1955, n. 51

Il Governo viene autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro

- [D.P.R. 547/55](#) “Norme per la prevenzione degli infortuni”.
- **D.P.R. 302/56** “Norme integrative per la prevenzione infortuni”.
- [D.P.R. 303/56](#) “Norme generali per l'igiene del lavoro”.
- **D.P.R. 164/56** “La prevenzione infortuni nel settore edile”.
- **D.P.R. 302/56** “La prevenzione infortuni negli impianti telefonici”.
- **D.P.R. 320/56** “La prevenzione infortuni e l'igiene nei lavori in sotterraneo”.
- ...


Legge 20/5/1970 n. 300
STATUTO dei LAVORATORI



TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI

Art. 9

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica



Inizia il cambiamento di ruolo del lavoratore:
da soggetto passivo a soggetto attivo



Verso la Sicurezza Europea

Principio della obbligatoria generalizzazione delle strategie di prevenzione: obbligatoria estensione del sistema di sicurezza e prevenzione a tutti i settori di attività

Nozione integrale di salute: adeguamento del lavoro all'uomo con la ricerca del benessere fisico e psichico, lotta allo stress, alla monotonia e alla ripetitività

Collegamento organico tra la tutela dell'ambiente esterno e interno: evitare il conflitto tra valori costituzionalmente rilevanti, quali il diritto al lavoro e il diritto alla salute

Principio della prevenzione assoluta: dispiegamento di strumenti (tecnologici e partecipativi) mirati alla tendenziale e progressiva riduzione al minimo dei rischi

Direttive Sociali Europee degli anni 80 - 90

Le Direttive Europee

391/89 Direttive quadro:
miglioramento salute
dei lavoratori sul lavoro

269/90 Movimentazione
Manuale dei carichi

654/89 Sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro

270/90 Sicurezza lavoro
ai Video Terminali

655/89 Sicurezza per le
attrezzature di lavoro

394/90 Protezione da
Agenti cancerogeni

656/89 Dispositivi
Protezione Individuali

679/90 Protezione da
Agenti biologici

Come nasce il D.Lgs. 626/94

DIRETTIVE CEE

D.Lgs 626/94


89/391	←	Disposizioni generali	→	Titolo I
89/654	←	Luoghi di lavoro	→	Titolo II
89/655	←	Attrezzature di lavoro	→	Titolo III
89/656	←	Uso dei DPI	→	Titolo IV
90/269	←	Movimentazione dei carichi	→	Titolo V
90/270	←	Videoterminali	→	Titolo VI
90/394	←	Agenti cancerogeni mutageni	→	Titolo VII
98/24	←	Agenti chimici	→	Titolo VII - bis
90/679	←	Agenti biologici	→	Titolo VIII
99/92	←	Atmosfere esplosive	→	Titolo VIII - bis

Il D.Lgs. 81/2008

- Riordina e coordina in un **unico testo** le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- 306 articoli in 13 titoli
- 51 allegati
- Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)

Il datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni della Pubblica Istruzione (D. M. 292/96)

Ai fini ed effetti dei D.lgs. N. 81/2008 e n. 292/96, ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, come segue:



Il quadro normativo delle scuole

→ D.M. 26.8.1992: norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

→ D.M. 292/96: individuazione del datore di lavoro

→ L. 340/97: norme di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica

→ D.M. 363/98: regolamento per le università ai fini del D.lgs. 626/94

→ D.M. 382/98 e Circolare 119/99: regolamento per gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ai fini del D.lgs. 626/94



Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

D.P.R. 1124/65

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro


L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali



L'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni (cd. tabellate)



Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Sono compresi nell'assicurazione:

- 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale;
- 2) coloro che sovrintendono al lavoro di altri;
- 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
- 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado

Altri: ricoverati, detenuti, sacerdoti, ...

Il datore di lavoro tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno

Il lavoro dei minori

Art. 37 Cost.; L. 977/67;
L. 148/2000

Il principio di protezione

Tutela del lavoro dei minori con speciali norme



Età minima

Ammissione al lavoro al momento della conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore a 16 anni

Lavori vietati e visite sanitarie

Gli adolescenti non possono essere adibiti a determinati lavori salvo che ricorra una finalità didattica o formativa.
Obbligo di visite sanitarie

Il lavoro dei minori - segue

Orario di lavoro

- 7 ore al giorno e 35 alla settimana per minori di 15 anni
- 8 ore al giorno e 40 ore settimanali per gli adolescenti (15-18 anni)
- Divieto di lavoro notturno.

Riposo settimanale e ferie

- Almeno 2 giorni, consecutivi e comprendenti la domenica.
- Ferie non inferiori a 30 giorni per i minori di 16 anni e a 20 giorni per maggiori di 16 anni.

Parità retributiva

Inferiore solo per una finalità formativa e di addestramento (apprendistato)

Art. 37 Cost.; D.lgs 151/2001


Le lavoratrici madri

Art. 37 Cost., c. 1

Consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione

Lavori vietati (Art. 7 D.lgs 151/2001)


- Ø Divieto di trasporto e sollevamento di pesi, di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (fino a sette mesi di età del figlio).
- Ø Spostamento ad altre mansioni oppure interdizione dal lavoro.



Le lavoratrici madri - segue


Astensione obbligatoria

E' vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto;



Astensione anticipata

- Quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
- Nel caso di gravi complicanze della gravidanza
- Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.



Le lavoratrici madri - segue

Valutazione dei rischi

- ✓ Il datore di lavoro:
- ✓ Valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici
- ✓ Individua le misure di prevenzione e protezione da adottare.
- ✓ Ne da informazione alle lavoratrici e ai RLS.

Conseguenze della valutazione

- Se c'è rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata, modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro
- Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, si può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro



Lavoro notturno

(Artt. 11-15 D.lgs 66/2003)

Limitazioni al lavoro notturno

- ❖ L'inidoneità è accertata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche.
- ❖ I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori esclusi dall'obbligo di lavoro notturno.
- ❖ È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- ❖ **Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:**
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore a dodici anni;
 - c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile



Lavoro notturno - segue

Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto.
2. Il datore di lavoro garantisce servizi e mezzi di prevenzione o di protezione adeguati ed equivalenti a quelli previsti per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro dispone per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari appropriate misure di protezione personale e collettiva.

Trasferimento al lavoro diurno

1. Se è accertata l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

Il lavoro non standard (atipico)

1. Apprendistato: L. 25/1955
2. Contratto di formazione e lavoro: L. 863/1984. L. 451/1994
3. Lavoro a domicilio: L. 877/1973
4. Lavoro a tempo parziale (part time): D.lgs. 61/2000
5. Lavoro a tempo determinato: D.lgs. 368/2001
6. La somministrazione di lavoro: D.lgs. 276/2003
7. Lavoro a progetto e co. co. co.: Art. 3 c.p.c., D.lgs. 276/2003
8. Lavoro intermittente: D.lgs. 276/2003
9. Lavoro ripartito: D.lgs. 276/2003
10. Contratto di inserimento: D.lgs. 276/2003
11. Lavoro occasionale: D.lgs. 276/2003
12. Lavoro accessorio: D.lgs. 276/2003

Il lavoro non standard - segue



Non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e a cottimo

I contratti di formazione e lavoro prevedono una formazione minima (20 ore) che deve includere la prevenzione ambientale e l'antinfortunistica

Nel lavoro a domicilio non sono ammessi lavori che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

I lavoratori a tempo determinato ricevono una formazione sufficiente ed adeguata al fine di prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

Il lavoro non standard - segue

I lavoratori in contratto di somministrazione devono essere informati sui rischi per la sicurezza e la salute, essere addestrati all'uso delle attrezzature di lavoro e sottoposti a sorveglianza medica speciale quando è previsto.




Ai lavoratori con contratto di lavoro a progetto si applica il D.lgs. 81/2008 e le norme di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

Le norme tecniche


“Norma” è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- norma internazionale (ISO)
- norma europea (EN)
- norma nazionale (UNI, CEI)



Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio


UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione



E' un'associazione privata senza scopo di lucro


Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI

Le norme tecniche - segue



CEI – Comitato elettrotecnico italiano

Ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea preposto alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.



Le Norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla **regola della buona tecnica**, definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla **regola dell'arte**.